



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball "Caselli" sito in Via Petit Bon n.1 – Reggio Emilia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027

Codice CIG 9122715E8F

Il Presidente

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 4 del Consiglio di Gestione del 21 febbraio 2022, immediatamente esecutiva;
- ✓ il proprio Provvedimento n. 2022/008 del 02/03/2022;
- ✓ la Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016;
- ✓ il combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
- ✓ l'art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive"*;

comunica

che dalla data odierna e fino **alle ore 12,00 di lunedì 11 aprile 2022** è possibile presentare la propria offerta per ottenere l'appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball "Caselli" sito in Via Petit Bon n.1 – Reggio Emilia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027 sulla base del presente Disciplinare di gara.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando, relative alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'appalto avente per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso **dello stadio di Baseball "Caselli" sito in Via Petit Bon n.1 – Reggio Emilia per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027**, come meglio specificato nel **Capitolato speciale d'appalto / Schema di Contratto (ALLEGATO 4)**.

2. OGGETTO, VALORE STIMATO DELLA GARA, DURATA DEL CONTRATTO

Lo stadio di Baseball "Caselli" sito in Via Petit Bon n.1 – Reggio Emilia è dotato di illuminazione ed è composto da:

- a. area di gioco suddivisa tra:
 1. campo esterno in erba naturale;
 2. campo interno in terra battuta;
 3. diamante in erba naturale;
 4. monte del lanciatore in terra battuta;
- b. tribuna da 1.000 posti;
- c. area cortiliva contenente centrale termica ed edificio adibito a sede sociale;
- d. tunnel di lancio (c.d. bullpen);
- e. vasta area perimetrale che circonda il campo, in parte asfaltata ed adibita a parcheggio;
- f. vari box ed installazioni presenti nell'impianto da prima del 2008.
L'impianto è provvisto di "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio" alla data del 28 gennaio 2019 e dellaverifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. dell'anno 2009.

L'appalto ha decorrenza dal **01/07/2022** e così fino al **30/06/2027**.

Ai fini della rappresentazione del *quadro economico di riferimento* vale quanto segue:

1. L'Appaltatore è tenuto al pagamento a favore della Stazione Appaltante di un **canone d'uso annuo**, pari a **Euro 1.850,00** (diconsi euro milleottocentocinquanta/00) oltre I.V.A., da corrispondersi annualmente in due soluzioni di pari importo entro e non oltre il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno;

2. a fronte di ciò l'Appaltatore riceverà per contro dalla Stazione Appaltante un **corrispettivo di gestione annuo** pari ad **Euro 38.000,00** (oltre I.V.A.) (diconsi euro trentottomila/00 oltre I.V.A.), dedotto il ribasso percentuale presentato in sede di gara ed al netto degli oneri della sicurezza (quantificati in Euro 200,00 annui (oltre I.V.A.), pari ad Euro 1.000,00 (oltre I.V.A.) per l'intero periodo (5 anni di affidamento), da corrispondersi in quattro rate trimestrali alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture;
3. nei calcoli gestionali del presente appalto sono già ricompresi gli eventuali oneri derivanti dalle compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico, calcolati su base storico-probabilistica e derivante (previa espressa richiesta delle competenti Autorità scolastiche) dalla possibilità di utilizzo dell'impianto da parte delle scuole di ogni ordine e grado, da lunedì a sabato (nelle giornate prefissate), previa prenotazione dell'impianto con almeno due giorni di anticipo, senza che l'Appaltatore, cui spetterà l'onere della sola apertura e chiusura dell'impianto, abbia a pretendere alcun compenso;
4. nel caso le istituzioni scolastiche richiedano invece l'Appaltatore un'attività anche di vigilanza, l'Appaltatore - ove accetti - ha diritto a ricevere un compenso, il cui ammontare sarà definito dalla negoziazione tra le parti. Restano a carico degli operatori scolastici la vigilanza ed il rispetto delle normative legate all'emergenza epidemiologica;
5. agli oneri derivanti dalle compensazioni per l'eventuale assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, di cui al punto precedente, vanno aggiunte le ore necessarie per lo svolgimento di **5 (cinque) giornate per eventi/manifestazioni/attività gratuiti all'anno, di 1 (una) giornata cadauno**, per proprie iniziative o per iniziative di altri, patrocinate dalla Fondazione medesima, in ragione della loro valenza sociale, secondo quanto prescritto nel Capitolato speciale/schema di contratto;
6. a tale corrispettivo va sommato l'ammontare degli **introiti derivanti dal diritto alla riscossione delle tariffe d'uso degli impianti** medesimi da parte di terzi. A titolo indicativo, come desunto dai calendari ufficiali relativi alla **stagione 2017/2018**, calcolati secondo i rispettivi tariffari e in base ai dati effettivi e ricavati da apposito "programma gestionale", tali introiti possono essere così calcolati in euro 7.000,00;

7. da quanto sopra emerge indicativamente il seguente quadro di riferimento delle entrate annue:

TOTALE ENTRATE DA UTILIZZO IMPIANTO (oltre I.V.A.)	CORRISPETTIVO (oltre I.V.A.)	TOTALE ENTRATE (oltre I.V.A.)
€ 7.000,00	€ 38.000,00	€ 45.000,00

8. si evidenzia che – nel rispetto delle norme, anche fiscali, che disciplinano la materia – spetta all'Appaltatore anche l'ulteriore valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione dell'affidamento e le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo, le entrate derivanti dall'eventuale uso anche per tornei, manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo (ove svolti con autorizzazioni in deroga), i proventi derivanti da vendite commerciali, sponsorizzazioni, introiti pubblicitari e dall'utilizzo dell'impianto per organizzare i propri corsi, etc. ed il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da soggetti privati per l'esecuzione dell'affidamento;
9. si evidenzia che i calendari d'uso relativi alla stagione sportiva 2022, redatti in ottemperanza a quanto stabilito dal "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia" (Approvato con Deliberazione n. 6 del Consiglio di Gestione del 29/06/2020) vengono pubblicati sul profilo della Stazione appaltante prima dell'inizio della stagione sportiva medesima. In ragione di quanto specificato anche al successivo punto sub 12) si evidenzia che i calendari d'uso degli impianti sono suscettibili di modifica ad ogni stagione sportiva;
10. la stipula del contratto comporta il trasferimento all'Appaltatore del residuo rischio operativo, riferito alla possibilità che, nelle condizioni operative attuali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto dell'affidamento incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario. **Salvo quanto disposto al numero successivo**, nel caso di maggiori costi o minori introiti per il mancato svolgimento di attività, ciò rientra nell'alea contrattuale e in nessun caso l'Appaltatore potrà richiedere alla Stazione Appaltante l'aumento del corrispettivo dovuto o qualsiasi altra forma di indennizzo, risarcimento o ristoro, né sarà titolato a promuovere contro la medesima azione per indebito arricchimento, tranne per il caso di chiusura prolungata dell'impianto per ragioni strutturali od organizzative, che alterano le normali condizioni operative. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

11. per periodi di interruzione dell'attività **fino a 30 (trenta) giorni**, dovuti a cause non imputabili all'Appaltatore, le parti convengono che né il canone, né il corrispettivo siano modificati, né che venga riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività **superiori a 30 (trenta) giorni**, dovuti a cause non imputabili all'Appaltatore o alla Stazione Appaltante, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese di investimento sostenute a beneficio dell'impianto, al netto di ammortamenti, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;

Per periodi di interruzione dell'attività **superiori a 90 (novanta) giorni e solo dopo il primo anno di contratto**, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il persistere dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenute dalle parti.

Per il caso di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore, questi è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva, nei termini previsti per chi svolge servizi pubblici, nonché ad assicurare in caso di apertura dell'impianto, i servizi di emergenza con oneri integralmente a proprio carico;

12. ribadito che le modalità di utilizzo possono essere comunque annualmente variabili, venendo i calendari ogni anno ridefiniti (con possibile incidenza, pertanto, sui costi), si riporta nella sottostante tabella una stima annua di talune voci di costo relativa alla stagione sportiva 2018-2019.

Stima annua di alcune voci di costo	Euro (I.V.A. esclusa)
Smaltimento rifiuti	5.600,00
Spese stimate di energia elettrica	11.000,00
Spese stimate di riscaldamento/acqua igienico- sanitaria	3.300,00
Spese stimate di servizio idrico	1.800,00
Spese varie per manutenzione	6.000,00
Spese stimate per 5 manifestazioni gratuite a favore della Fondazione come da capitolato	Valore non stimato
TOTALE	27.700,00

Le prestazioni del servizio a carico dell'Appaltatore sono quelle specificamente indicate nell'allegato Capitolato speciale/Schema di contratto (ALLEGATO 4).

L'Appaltatore si obbliga inoltre, tramite i propri operatori, a collaborare nella gestione del sistema di prenotazione e rendicontazione dell'appalto, secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante. L'affidamento dell'appalto sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

13. tali dati, come quelli delle potenziali entrate indicate nella tabella di cui al precedente n. 7 (**in entrambi i casi si tratta di importi al netto di I.V.A.**), non impegnano tuttavia in nessun modo la Stazione appaltante, sicché i concorrenti formuleranno la propria offerta solo dopo aver ponderato ogni aspetto relativo alla potenzialità delle entrate e delle spese, anche relative alle utenze, operando autonomamente ed in base alla propria professionalità le proprie valutazioni. A tal fine **potranno** richiedere **solo attraverso P.E.C.** l'effettuazione di un **sopralluogo**, onde venire a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dell'impianto e, dunque, di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nello schema di contratto allegato, dove sono specificamente indicate tutte le prestazioni del servizio a proprio carico;
14. la Stazione Appaltante, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'Ente potrebbe derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto. Si chiederà all'appaltatore di dar corso all'Appalto nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.. Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante prima dell'attivazione dell'Appalto, formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione dell'Appalto oggetto del presente bando, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.

3. SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016.

E' ammesso il subappalto unicamente con riguardo a:

- a. servizio di manutenzione dell'intera area verde compreso il terreno in erba naturale all'interno della pista, dell'area caduta attrezzi/area giochi di squadra, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b. servizio di pulizia;
- c. servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

L'Appaltatore può affidare le predette prestazioni in subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) l'Appaltatore del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- e) l'eventuale subappalto non superi la quota percentuale dell'importo complessivo dell'appalto stabilita dalla legge.¹

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

¹Il limite del 30%, derogato e portato al 40% fino al 31 maggio 2021 dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021, ulteriormente derogato e portato al **50%**, dal 1° giugno 2021 e **fino al 31 ottobre 2021**, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021)

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;²
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Le modalità e le tempistiche per la verifica per l'Appaltatore e i subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice prima della stipula del contratto stesso e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 medesimo, dovranno risultare dalle dichiarazioni rese in sede di documentazione amministrativa (ALLEGATO 1A O 1B e D.G.U.E.).

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto, corredato della eventuale documentazione direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

²Sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Si specifica che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui rispettivamente agli artt. 83, co. 1 e 84 co. 4, lett. b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Rientra in questo ambito l'eventuale attivazione di servizi commerciali (vendita, somministrazione), subordinatamente al rispetto di tutte le norme dettate in materia e all'ottenimento di tutti i nulla-osta, le autorizzazioni e licenze commerciali e alla condizione che il relativo contratto non sia di durata superiore a quella del presente appalto.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. NATURA DELL'APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Conformemente a quanto stabilito nella Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016 si tratta di un impianto sportivo privo di rilevanza economica, in ragione del fatto che la sua gestione va assistita dalla Stazione Appaltante mediante pagamento di un corrispettivo annuale, il cui ammontare è superiore ai ricavi che l'impianto stesso è in grado di generare da sé.

Detto affidamento va, dunque, ricondotto nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti.

Infatti secondo il "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV "92610000-0" è riferito ai "Servizi di gestione di impianti sportivi". Detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del D.lgs. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura".

In ragione del valore dell'appalto, che non supera il limite di € 750.000,00, stabilito all'art. 35, co., 1 lett. d), risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 36, potendosi in ogni caso ricorrere alle procedure ordinarie, **l'appalto verrà aggiudicato con procedura aperta.**

Si specifica che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che nell'Allegato IX ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" all'interno della tipologia di appalti per "servizi sociali", deve ritenersi superata e non più applicabile la previsione, dettata in un differente contesto normativo, dall'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, in base a cui *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono richiamate le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

In particolare, trattandosi di impianto sportivo, trova applicazione la Legge Regionale 31 Maggio 2017, N. 8 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, in base a cui "gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità".

5. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Conformemente a quanto prescritto nella Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016, che ha aggiornato la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass - salvo impedimenti non imputabili ai concorrenti - fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché **acquisire il "PASSOE"** da produrre in sede di partecipazione alla procedura.

Per la generazione del PASSOE, è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità, con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

Di norma l'abilitazione avviene, secondo quanto indicato nella precitata Deliberazione, entro 48 ore dalla richiesta. Tuttavia, non essendo detta tempistica sempre garantita, è onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente, coerentemente con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere il PASSOE in tempo utile.

L'operatore economico, effettuata l'iscrizione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare, ottiene dal sistema il PASSOE che dovrà inserire nella "Busta 1 – Documentazione Amministrativa" come di seguito specificato dal presente Disciplinare.

Nel caso di mancato rilascio del PASSOE in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, l'operatore dovrà presentare idonea documentazione atta a comprovare l'impossibilità di produrlo al momento di partecipazione alla procedura per problematiche di sistema e una dichiarazione di impegno a fornirlo non appena rilasciato dall'A.N.A.C. e, comunque, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante. Per ogni eventuale criticità in merito all'acquisizione del PASSOE si suggerisce di prendere visione delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. reperibili al link:

<https://www.anticorruzione.it/-/contributi-in-sede-di-gara?redirect=%2Fchiedilo-ad-A.N.A.C.>

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per cause non imputabili all'operatore economico, a verificare i requisiti generali e speciali extra AVCPass. In caso di partecipazione di RTP o Consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall'A.N.A.C. nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE.

I concorrenti – ove dovuto - effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo indicato all'art. 9, lett. h) del presente Disciplinare, secondo le modalità di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 37 del 13/02/2021) e sul sito dell'A.N.A.C. al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Ddelibera%25201121%26year%3D119139%26sort%3DpublishDate%20sortable->

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

6. SOGGETTI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti **divieti** di partecipazione per:

- A. imprese partecipanti singolarmente, che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
- B. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); in tal caso, si procederà all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;

- C. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
- D. partecipazione contemporanea alla gara di consorzi, di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985 (art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- E. partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter c.c. (art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- F. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo si provvederà ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- a. **all'art. 48, co. 7, primo periodo del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- b. **all'art. 48, co. 7, secondo periodo, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del medesimo Decreto e s.m.i. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- A. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- B. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011;
- C. le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. (ciò vale anche per dipendenti del Comune di Reggio Emilia, da cui la Stazione Appaltante è controllata) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- D. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione di cui ai fac-simili allegati al presente Disciplinare, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti requisiti:

1. CONDIZIONI PRELIMINARI DI PARTECIPAZIONE

Per i soggetti partecipanti alla Fondazione e per i fruitori degli impianti della Fondazione, condizione preliminare a pena di esclusione per poter richiedere l'affidamento del servizio in gestione ed uso degli impianti è che i richiedenti alla data di scadenza del presente Disciplinare siano in regola con ogni obbligazione nei confronti della Fondazione e che abbiano adempiuto ai pagamenti dovuti nei confronti di eventuali altre società sportive partecipanti della Fondazione, oltreché della Fondazione medesima o abbiano firmato con esse un piano di rientro. Si precisa che, relativamente a debiti verso altre società sportive, ciò vale solo se trattasi di eventuali debiti connessi con l'utilizzo di impianti della Fondazione medesima, con esclusione, quindi, di ogni altra negoziazione o debito privato.

2. REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.ED ULTERIORI REQUISITI SPECIFICATI NEL MODULO PER L'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE (ALLEGATO 1A O 1B) OLTRECHE' NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.).

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del medesimo Decreto.

Ai fini della costituzione di un raggruppamento di tipo verticale, la categoria prevalente è costituita da prestazioni che attengono essenzialmente alla organizzazione generale del servizio di custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe.

3. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.:

- a. se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- b. se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
- c. se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- d. se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del C.O.N.I.

4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.

A seconda della diversa natura, gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

a. IMPRESE DI SERVIZI E SOCIETÀ SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ COMMERCIALE

- ✓ avere come oggetto **specifico** della propria attività la gestione di impianti sportivi;
- ✓ aver svolto nei seguenti tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) la gestione per un periodo minimo **continuativo** pari ad almeno un 1 (un) anno, di almeno un impianto sportivo caratterizzato dalla presenza di un'area verde e di una tribuna

per il pubblico, fornendo l'elenco dei periodi di gestione diretta con l'indicazione dei medesimi;

- ✓ fornire indicazione del fatturato degli ultimi 3 anni (2018-2019-2020), specificandosi che si richiede un fatturato annuo minimo specificamente riferito alla gestione di impianti sportivi pari a €40.000,00. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula: $[(\text{fatturato richiesto}/36) \times \text{mesi di attività}]$;
- ✓ possesso (o indicazione delle modalità di acquisizione in disponibilità) di adeguata attrezzatura tecnica e Dispositivi di Protezione Individuale, nel caso in cui il servizio di manutenzione del terreno in erba naturale e dell'area verde e/o quello di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta.

b. SOCIETA' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I., FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.

- ✓ avere come oggetto **specifico** della propria attività anche la gestione di impianti sportivi;
- ✓ aver svolto nei seguenti tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) la gestione per un periodo minimo **continuativo** pari ad almeno un 1 (un) anno, di almeno un impianto sportivo caratterizzato dalla presenza di un'area verde e di una tribuna per il pubblico, fornendo l'elenco dei periodi di gestione diretta con l'indicazione dei medesimi;
- ✓ fornire indicazione del fatturato degli ultimi 3 anni (2018-2019-2020), specificandosi che si richiede un fatturato annuo minimo specificamente riferito alla gestione di impianti sportivi pari a €40.000,00. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula: $[(\text{fatturato richiesto}/36) \times \text{mesi di attività}]$;
- ✓ possesso (o indicazione delle modalità di acquisizione in disponibilità) di adeguata attrezzatura tecnica e Dispositivi di Protezione Individuale, nel caso in cui il servizio di manutenzione del terreno in erba naturale e dell'area verde e/o quello di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno riportare, oltre l'elenco dei servizi richiesti, anche l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, a richiesta del R.U.P., essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

E' ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal co. 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- A. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo;
- B. potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- C. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta – quando richiesto dal Codice (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) - in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3 e l'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni di carattere amministrativo e le dichiarazioni di offerta tecnico-gestionale ed economica devono essere preferibilmente redatte sui modelli allegati al presente Disciplinare di gara.

Le dichiarazioni per le quali non sono allegati i modelli fac-simile dovranno riportare la totalità degli elementi necessari previsti dal Disciplinare di gara.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell'offerta non costituisce causa di esclusione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, contenuta in **plico sigillato**, dovrà pervenire a mezzo lettera Raccomandata A.R. / corriere espresso / consegna a mano, **pena l'esclusione** entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 11 Aprile 2022** al seguente indirizzo:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/D
42124 Reggio Emilia

Sul plico contenente l'offerta dovranno essere riportati **pena l'esclusione**:

- **il mittente**: con indicazione del numero di telefono, di fax e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni;
- **la dicitura**: OFFERTA PER APPALTO STADIO DI BASEBALL "CASELLI".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di ricevimento presso l'indirizzo sopra riportato.

Nel plico dovranno essere contenuti in **3 (tre) distinte buste** i documenti, **firmati per accettazione in ogni pagina** dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, così caratterizzate:

1. busta recante la scritta STADIO DI BASEBALL "CASELLI" - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**";
2. busta recante la scritta STADIO DI BASEBALL "CASELLI" - **OFFERTA TECNICO-GESTIONALE**";
3. busta, recante la scritta STADIO DI BASEBALL "CASELLI" - **OFFERTA ECONOMICA**".

La mancata sigillatura del plico e di tutte le buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Di seguito si elencano i documenti che dovranno essere contenuti in ogni singola busta, **firmati per accettazione in ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico**:

1. BUSTA 1 – "STADIO DI BASEBALL "CASELLI" -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La sottoelencata documentazione dovrà essere contenuta **a pena di esclusione** in apposita busta sigillata con sopra riportata la dicitura **"BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** e contenente, oltre al documento di identità del Legale rappresentante dell'Operatore Economico:

- a. il presente Disciplinare di gara, **debitamente sottoscritto in ogni pagina**;
- b. richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara medesima (**ALLEGATO 1A o 1B**);
- c. dichiarazione relativa a cessazione cariche ex ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (**ALLEGATO 1C**);
- d. dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di

- lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia (**ALLEGATO 1D**);
- e. dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta (**ALLEGATO 1E**);
- f. dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. **I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese;**
- g. **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) della deliberazione n. 157 in data 17 febbraio 2016 (recante aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012) dell'A.N.A.C., ancora attuale secondo quanto evidenziato dal Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente di A.N.A.C., rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS e ha indicato a sistema il CIG della procedura alla quale intende partecipare. In caso di RTI il PASSOE dovrà essere acquisito da tutti i componenti del raggruppamento; in caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere acquisito il PASSOE anche per l'impresa ausiliaria, oltre che per l'ausiliata, in caso di subappalto di lavorazioni sensibili, anche il PASSOE della terna delle imprese subappaltatrici;
- h. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare di gara pari ad euro 20,00
- i. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) redatto in base al Modello allegato (**ALLEGATO 1F**) compilato per le parti pertinenti al presente appalto e trasmesso – sottoscritto digitalmente - su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta);
- j. **(eventuale)** nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);

- k. **(eventuale)** nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- l. **(eventuale)** nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- m. **(eventuale)** nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante di cui all'**ALLEGATO 1G** al presente Disciplinare, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;
- n. **(eventuale)** documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale ed **ALLEGATO 1H**.

Si evidenzia che a seguito di risposta n. 7/E del 5 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate la domanda **di cui agli allegati 1A e 1B** va presentata in bollo da € 16,00, salvo esenzioni di legge.

2. BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICO-GESTIONALE”

La seconda busta dovrà recare la seguente dicitura: **“OFFERTA TECNICO-GESTIONALE STADIO DI BASEBALL “CASELLI”**” e dovrà contenere appunto l'**Offerta Tecnico Gestionale**, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Operatore Economico e corredata di documento di identità di quest'ultimo.

Per la formulazione dell'offerta il concorrente potrà **eventualmente** avvalersi del fac-simile (**ALLEGATO 2**), predisposto dalla Stazione Appaltante.

3. BUSTA 3 – "OFFERTA ECONOMICA"

La terza busta, debitamente sigillata, dovrà contenere, **pena l'esclusione**, l'offerta economica firmata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico e corredata di documento di identità di quest'ultimo.

Su detta busta dovrà essere indicata la dicitura: **"OFFERTA ECONOMICA – STADIO DI BASEBALL "CASELLI"**,

Il concorrente potrà avvalersi, in ragione del tipo di offerta economica che intende proporre, dei **fac-simili allegati** predisposti dalla Stazione Appaltante e **differenti a seconda che:**

1. **l'offerta economica sia formulata a titolo** individuale (**ALLEGATO 3A**);
2. **l'offerta sia formulata come** raggruppamento d'impresa (**ALLEGATO 3B**).

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-gestionale e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 1, 2 e 5, lett. l), D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 1A/B); sui cessati dalla carica art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (ALLEGATO 1C); sull'impegno a costituire R.T.I. (o A.T.I.) ex art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 1G) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet

[www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazioneport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente)

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Fatto salvo quanto già disposto al precedente paragrafo n. 8, si precisa che:

- in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

- le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino ad ulteriori 60 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- in ogni caso e per qualsiasi tipologia di inoltro dell'offerta la Fondazione in generale non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'offerente, sicché il recapito dell'offerta, comunque recapitata, **rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente**. Lo stesso dicasi per le eventuali successive comunicazioni relative allo svolgimento della procedura.

L'offerta non potrà essere ritirata, né sostituita ed avrà **validità per l'intera durata del contratto**.

B. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnico gestionale, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di regolarizzazione, in base alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, non sarà dovuta alcuna sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la

procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso.

Si ritiene opportuno avvertire che si adottano i criteri interpretativi di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, D.L. n. 90 del 2014).

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (ALLEGATO 1H) o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE MEDESIME

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ss. del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

La relativa procedura è aggiudicata sulla base dei principi di cui all'art. 30.

Implicando gran parte delle prestazioni l'erogazione di servizi ad alta intensità di manodopera, la componente economica dell'offerta non supera il 30%, mentre quella tecnico-gestionale ammonta al 70%, sicchè verrà applicato quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. dello stesso Decreto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel prosieguo del documento.

Nell'esecuzione del presente affidamento, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Alla valutazione delle Offerte provvederà apposita Commissione Giudicatrice, sulla **base** del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:

- Qualitativi (**totale 70 punti**) - per "**Offerta Tecnico-gestionale**" secondo il dettaglio sotto indicato;
- Quantitativi (**totale 30 punti**) - per "**Offerta economica**" - Max **punti 30**.

A) **VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-GESTIONALE** (fino a 70 punti), articolata secondo il dettaglio che segue:

a) esperienza gestionale: verranno assegnati in alternativa:

- ✓ **fino a 5 punti** in ragione dell'esperienza maturata nella gestione di un impianto sportivo dedicato al baseball, caratterizzato dalla presenza di un'area verde e di una tribuna per il pubblico, ma **solo oltre l'anno** necessario per essere ammessi alla gara.

IN ALTERNATIVA

- ✓ **fino a 3 punti** in ragione dell'esperienza maturata nella gestione di un impianto sportivo generico, caratterizzato dalla presenza di un'area verde e di una tribuna per il pubblico, ma **solo oltre l'anno** necessario per essere ammessi alla gara.

Verrà assegnato un punto per ogni anno consecutivo di gestione per ciascun impianto sportivo di proprietà pubblica o privata negli ultimi undici anni.

Non saranno valutate le frazioni di svolgimento del servizio inferiori all'anno.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare la data esatta di avvio e cessazione del servizio, nonché specificare il tipo di impianto ed il nome del proprietario pubblico o privato. In mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio.

Il periodo di riferimento decorre dal giorno di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale.

- b) progetto gestionale, organizzazione del servizio di custodia, presidio e sorveglianza con indicazione delle misure di prevenzione e protezione che verranno adottate, della qualificazione degli addetti impiegati, dei percorsi formativi dei medesimi lungo tutto il periodo dell'affidamento in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso. **Massimo 14 punti;**
- c) piano del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione. **Massimo 10 punti;**
- d) piano del servizio di manutenzione dei locali, degli arredi, delle attrezzature sportive (tranne quella di proprietà privata), degli impianti tecnologici. **Massimo 14 punti;**
- e) piano del servizio di manutenzione e cura sia del campo di gioco che dell' area verde. **Massimo 14 punti;**

Indicare, per i soli servizi sopraindicati ai punti per i quali è consentito (c, d, e), se gli stessi verranno erogati direttamente (e per le associazioni sportive dilettantistiche va specificato se a mezzo volontari, collaboratori amministrativo-gestionali o personale dipendente) o ricorrendo a lavoratori autonomi o al subappalto. In caso di erogazione diretta vanno indicate attrezzature, macchinari e professionalità impiegati.

Per ciascuna risorsa professionale facente parte del proprio organico specificare tipologia di incarico o contrattualizzazione, qualificazione professionale, indicando i relativi titoli professionali e il ruolo nell'organizzazione.

Si specifica che saranno maggiormente valorizzate le proposte gestionali caratterizzate da stabilità occupazionale, rispetto ad altre tipologie di acquisizione di risorse umane, che in ogni caso dovranno essere in possesso di professionalità adeguata alle mansioni svolte. Lo stesso dicasi per il livello di formazione professionale degli operatori.

Si avvisa che con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche verranno maggiormente valorizzate le proposte gestionali caratterizzate dalla presenza di personale dipendente, in secondo luogo di personale almeno con contratto di collaborazione amministrativo gestionale e da ultimo con l'impiego di personale volontario.

In ogni caso gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di risorse umane a rotazione continua od occasionale.

Tipologia, durata, orari e in genere contenuto dei rapporti contrattuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata, sicché gli operatori economici dovranno dimostrare in che modo siano in grado di adempiere agli obblighi contrattuali garantendo l'orario necessario per l'assolvimento di tutti gli adempimenti.

Al personale impiegato, se dipendente, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nel caso di operatori economici costituiti nella forma di associazione sportiva dilettantistica i **contratti di collaborazione amministrativo-gestionale** per prestazioni attinenti alla conduzione dell'impianto di cui al presente affidamento vanno iscritti nel **Libro Unico del Lavoro** e **depositati al Centro per l'impiego**. Inoltre l'aggiudicatario sarà tenuto ad indicare le modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro e i modi di tracciabilità dei pagamenti relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere Amministrativo-Gestionale e quelli degli altri contratti eventualmente stipulati.

- f) clausole sociali e di salvaguardia dell'occupazione come indicato all'art. 50 del Codice: assunzione alle medesime condizioni contrattuali di almeno il 50% del personale che nell'impianto per il quale è proposta offerta presta servizio con contratto di lavoro subordinato al momento della pubblicazione del bando. **Max 3 punti;**
- g) proposte di inclusione, assistenza e integrazione sociale, tra cui – ove compatibili con le mansioni assegnate - quelle di cui alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – *“Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi.* **Max 10 punti.**

Con riguardo al punto sub b), si segnala che l'Appaltatore dovrà organizzare coerentemente le risorse umane comunque contrattualizzate con gli adempimenti derivanti dal presente appalto, sicché egli non potrà mancare di indicare – a richiesta

della Stazione appaltante e con dichiarazione *ad hoc* – il monte-ore annuo di impiego di ciascun operatore comunque contrattualizzato, il relativo salario/compenso erogato e in genere ogni documentazione comprovante:

- 1) l'avvenuto versamento degli obblighi contributivi (per il personale dipendente);
- 2) il deposito di eventuali contratti di collaborazione amministrativo gestionali al Centro per l'impiego;
- 3) le modalità di tenuta del Libro unico del Lavoro;
- 4) ogni altra documentazione richiesta dalla Stazione appaltante per esercitare i controlli necessari sia per la stipula del contratto che conseguenti agli adempimenti – in specie, ma non solo - di cui agli artt. 101, 102 e ss. del Codice dei contratti.

Con riguardo ai punti sub b), c), d), e), f), g) si specifica che:

- non verranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o che in qualche modo possano apparire riduttive rispetto allo specifico contenuto delle prestazioni per le quali i punti sono attribuiti o **che si riferiscano ad un numero di persone insufficienti a coprire l'intero arco temporale considerato**;
- l'eventuale successiva mancata realizzazione degli impegni assunti in sede di gara nei modi indicati, determinerà la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e la nuova assegnazione al secondo classificato in graduatoria, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

Valutazione dell'Offerta Tecnico-gestionale

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

per i parametri qualitativi dell'offerta tecnico-gestionale, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti;

\sum_n = Sommatoria;

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti **V(a) i** sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente - Criterio motivazionale

0,00	Assente – completamente negativo
0,10	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,20	Negativo
0,30	Gravemente insufficiente
0,40	Insufficiente
0,50	Appena sufficiente
0,60	Sufficiente
0,70	Discreto
0,80	Buono
0,90	Ottimo
1,00	Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Clausola di sbarramento: la Commissione Giudicatrice non procederà alla valutazione dell'Offerta Economica qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 42 punti nell'Offerta Tecnico-gestionale prima della eventuale riparametrazione.

Valutazione dell'Offerta Economica

All'offerta economica verrà attribuito fino ad un massimo di punti 30 su 100 complessivi.

Verranno assegnati **punti 30** all'offerta economicamente più bassa, sulla base del maggior ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara che ammonta ad Euro 38.000,00 annui, al netto degli oneri della sicurezza ed oltre I.V.A.

L'importo è comprensivo dei costi della manodopera, che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, co. 16 D. Lgs. 50/2016³ e s.m.i. e sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, ha stimato in via indicativa come segue:

N. ORE ANNUE: 1.700 COSTO ORARIO: 15,31- COSTO TOTALE: € 26.027.

³“Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà assegnato utilizzando la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

Dove:

V_i = **Coefficiente dell'offerta iesima**
R_i = **Ribasso offerto dal concorrente iesimo**
R_{max} = **Ribasso massimo offerto in gara**
a = **Coefficiente > 0**

impiegando valori dell'esponente **a = 0,5**

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura economica, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnico-gestionale ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (I.V.A. esclusa).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera (**che la stazione Appaltante indica in € 26.027**) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo proposto in offerta, se questo appare anormalmente basso in base ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La Stazione Appaltante richiederà tali spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione, anch'esse per iscritto, delle spiegazioni.

La Stazione Appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo di offerta proposto (tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza, di cui all'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A supporto dell'offerta presentata e prima della definitiva aggiudicazione, la stazione Appaltante potrà anche richiedere al Concorrente di produrre un Piano Economico Finanziario redatto tenendo della capacità attrattiva dell'impianto.

Si precisa che:

- ✓ la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnico-gestionale, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il corrispettivo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione;
- ✓ saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in rialzo rispetto al corrispettivo annuale posto a base di gara;
- ✓ in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere;
- ✓ si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, **sempre che sia sufficiente nel punteggio**, congrua e conveniente. E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti tale;
- ✓ in caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà l'Appalto al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnico-gestionale;
- ✓ in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica, che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- ✓ la gara prevede il venir meno del vincolo della validità dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.

11. SEDUTA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica in data 12 Aprile 2022 - ore 09:00, presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi N. 12/D a Reggio Emilia.

Nel corso di tale **prima seduta pubblica**, alla quale potranno partecipare - nel rispetto delle misure di profilassi previste in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, nel limite massimo di un rappresentante per Operatore Economico, si provvederà:

1. a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella **BUSTA 1** - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;
2. ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
3. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni (rese su modulistica o con il Documento di gara unico europeo), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnico-gestionale ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data di quella successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
4. ad aprire le buste contenenti le offerte tecnico-gestionali per la sola verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta;
5. a siglare e racchiudere in apposito plico le buste chiuse, contenenti le offerte economiche.

Seguiranno le **sedute riservate della Commissione** per la valutazione delle offerte tecnico-gestionali.

Conclusi le sedute riservate della Commissione tecnica, in apposita seduta aperta al pubblico, nel rispetto delle misure di profilassi previste in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nel limite massimo di un rappresentante per Operatore Economico individuato come sopra, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti tramite P.E.C., si provvederà:

- a. a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecnico-gestionali ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara;
- b. a disporre l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura del prezzo offerto ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
- c. a sommare i punteggi relativi alle offerte tecnico-gestionali ed alle offerte economiche, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- d. all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinatamente alla verifica:
 - delle spiegazioni sul prezzo proposto in offerta, se questo appare anormalmente basso in base ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
 - dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali). Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario.

Si precisa che:

1. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
2. la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

12. ACCERTAMENTI PRELIMINARI – CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Il conferimento dell'appalto sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento dell'appalto nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Stazione Appaltante, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dar corso all'appalto nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante prima dell'attivazione dell'Appalto formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione dell'Appalto oggetto del presente Disciplinare.

13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Decadenza dall'aggiudicazione:

nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile:

per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni:

tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese tramite P.E.C. o fax.

Richiesta informazioni:

la Commissione giudicatrice e il R.U.P. si riservano il diritto di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine perentorio entro cui devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti:

in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Rettifiche ed integrazioni:

eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet [www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente).

14. RICHIESTA CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Disciplinare ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti esclusivamente tramite:

P.E.C. : fondazionesport.gare@twtcert.it

telefax: 0522-58.53.03

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 04/04/2022 – ore 12:00

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via fax o P.E.C..

15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, il Codice Identificativo di Gara (9122715E8F).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- ✓ inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- ✓ comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati negli eventuali certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nella Rag. Monica Rasori, responsabile del Bilancio e del controllo di gestione.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/'90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

17. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 ed eventualmente 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara.

Nell'ipotesi che l'Appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'Appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'estratto del Bando di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana vanno rimborsate al Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario della presente procedura di gara dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Stazione Appaltante per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme

- ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
- c) indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul/i quale/i la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto di affidamento verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a. dall'Appaltatore può essere presentata all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- b. dall'Amministrazione appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente è competente il Foro di Reggio Emilia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Contro il presente disciplinare, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, Piazzale Santafiora, n. 7 - 43121 Parma.

21. INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE

- **Corrispettivo annuo da pagarsi all'Appaltatore e posto a base di gara**
€38.000,00 (oltre I.V.A) al netto degli oneri annui della sicurezza non ribassabili pari a € 200,00 annui.
- **Canone annuo pagato dall'Appaltatore**
€1.850,00 (oltre I.V.A.).
- **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:**
Ore 12:00 del giorno 11/04/2022.
- **Termine ultimo per la richiesta dell'eventuale sopralluogo:**
Ore 12:00 del giorno 31/03/2022.
- **Termine ultimo per l'effettuazione dell'eventuale sopralluogo:**
Ore 12:00 del giorno 01/04/2022.
- **Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:**
Ore 12:00 del giorno 04/04/2022.

22. ALLEGATI

Gli Allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Disciplinare:

- 1A) Modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per associazioni sportive, Enti e Federazioni;
- 1B) Modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per Società sportive professionistiche e Imprese;
- 1C) Dichiarazione relativa a cessazione cariche;
- 1D) Dichiarazione sostitutiva Protocolli Intesa e Antimafia;
- 1E) Attestato presa visione documenti di gara;
- 1F) D.G.U.E.;
- 1G) Dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio;
- 1H) Dichiarazione per avvalimento;
- 2) Fac-simile di "Offerta Tecnico-gestionale";
- 3A) Modulo di "Offerta Economica";
- 3B) Modulo di "Offerta Economica" per A.T.I.;
- 4) Capitolato speciale d'Appalto / Schema di contratto;
- 5) Planimetria;
- 6) Tariffario.

IL PRESIDENTE

Mauro Rozzi

documento firmato digitalmente